# REGOLAMENTO (CEE) N. 2759/93 DELLA COMMISSIONE 

del 6 ottobre 1993
che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( ${ }^{1}$ ), modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 ( ${ }^{2}$ ), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agratia comune ( ${ }^{3}$ ),
considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1681/93 della Commissione ( ${ }^{4}$ ) e dai successivi regolamenti modificativi ;
considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 5
ottobre 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante ;
considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, $i$ supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

## ha adottato il presente regolamento:

## Articolo 1

I supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in anticipo per l'importazione dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 ottobre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1993.

Per la Commissione<br>René STEICHEN<br>Membro della Commissione

[^0]
[^0]:    (') GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
    ${ }^{2}$ ) GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.
    (') GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
    (') GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. II.

